

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		pagina 1 di 15

<b>Articolo 1 – Premessa</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 2 – Definizioni</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 3 – Oggetto del servizio</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 4 – Durata</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 5- Effettuazione del servizio</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 9 - Penali</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 10 – Garanzia definitiva</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 11 – Riservatezza</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 12 – Risoluzione</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 13 – Recesso</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 15 – Subappalto</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 17 - Foro competente</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 18 – Verifiche sull’esecuzione del contratto</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 19 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 20 - Clausola sociale</b>	<b>14</b>

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 2 di 15</b>

## Articolo 1 – Premessa

1. Il presente Capitolato descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso Arpae.
2. Arpae, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla L.R. n. 44/1995 e ss.mm.ii., è chiamata a svolgere progetti e commesse specifici commissionati da altri Enti. I principali committenti nel 2022 sono stati Protezione civile nazionale e altri enti pubblici 47%, UE 23%, AUSL ed altri enti locali 1,6%, Regione Emilia-Romagna 28%. I progetti per altri clienti sono lo 0,4% del totale.
3. Per soddisfare tali esigenze funzionali Arpae ha valutato di fare ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2015. La somministrazione di lavoro costituisce, infatti, per l'Amministrazione uno strumento efficace per l'acquisizione, in tempi rapidi, di personale a tempo determinato, già in possesso di adeguata competenza e specializzazione. Al riguardo si segnala, infatti, come il servizio di somministrazione aggiudicato nel 2018 (e relativo agli anni 2019-2022) ha consentito all'Agenzia di acquisire, con tempestività ed efficienza, risorse qualificate al fine di garantire il presidio delle attività connesse ai progetti commissionati nel periodo di riferimento.

## Articolo 2 – Definizioni

1. Nell'ambito del presente atto si intende:
  - a) Amministrazione: Arpae – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna;
  - b) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive un Accordo Quadro, obbligandosi a quanto previsto nello stesso e nel presente Capitolato e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di somministrazione;
  - c) Ordinativo di somministrazione: costituisce l'adesione formale di Arpae all'Accordo Quadro; attraverso l'Ordinativo di somministrazione Arpae acquista i servizi, impegnando il Fornitore alle prestazioni in esso indicate;
  - d) Richiesta preliminare di fornitura: la richiesta con la quale l'Amministrazione comunica al Fornitore le proprie necessità.

## Articolo 3 – Oggetto del servizio

1. Il presente Capitolato disciplina il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato come dettagliato nel Capitolato medesimo e nell'Accordo quadro.
2. Il Fornitore provvederà all'attività di reclutamento del personale - fermo restando quanto previsto ai commi successivi relativamente alla procedura selettiva che rimane in carico ad Arpae - ed alla gestione dello stesso.
3. Arpae, tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma della Responsabile del Servizio Risorse Umane, procederà a comunicare al Fornitore le proprie necessità indicando:

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 3 di 15</b>

- descrizione della professionalità richiesta;
  - settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
  - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
  - sede e orario di lavoro;
  - dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori di Arpae.
4. Il Fornitore, entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla richiesta formulata da Arpae ovvero entro il diverso termine indicato nell'offerta tecnica laddove inferiore, dovrà comunicare all'Amministrazione i nominativi del personale richiesto, nei confronti del quale Arpae procederà ad espletare idonea procedura selettiva volta a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2, ed all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001.
  5. Arpae, una volta individuata la/le figura/e professionale/i ritenuta/e più idonea/e, potrà quindi procedere ad emettere l'ordinativo di somministrazione.
  6. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Arpae, al fine dell'effettiva presa servizio, il personale individuato dall'Amministrazione a seguito della selezione di cui sopra, entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpae ovvero entro il diverso termine indicato nell'offerta tecnica laddove inferiore.
  7. Il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire a quest'ultima un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata dei contratti, entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpae ovvero entro il diverso termine indicato nell'offerta tecnica laddove inferiore evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.
  8. I partecipanti alla procedura selettiva dovranno osservare, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nel D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e nei CCNL vigenti.

#### **Articolo 4 – Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 3, comma 2, dell'Accordo quadro, l'accordo medesimo ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo riservandosi Arpae di estendere la validità dello stesso per un periodo non superiore a 12 mesi nell'ipotesi in cui, alla scadenza dei 36 mesi, non sia esaurito l'importo massimo spendibile.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere Ordinalivi di somministrazione.

#### **Articolo 5- Effettuazione del servizio**

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Arpae personale inquadrato nell'Area degli Assistenti ovvero nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari ai sensi dei CCNL Comparto Sanità, secondo quanto specificato nella richiesta preliminare di fornitura di cui si è detto all'art. 3.
2. L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili.

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 4 di 15</b>

3. I lavoratori saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti inquadrati nell'Area degli Assistenti ovvero nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari ai sensi dei CCNL Comparto Sanità ed avuto riguardo, altresì, a quanto previsto nel documento "Mappa delle competenze" approvato da Arpae con deliberazione del Direttore Generale n. 175/2022 consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia.
4. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore – pari a n. 36 ore settimanali - sarà articolato sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Struttura di Arpae presso cui ciascun lavoratore sarà funzionalmente assegnato, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte della stessa Arpae. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente per i lavoratori dipendenti di Arpae di pari inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dal Fornitore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.
5. La posizione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella richiesta preliminare del lavoratore di cui al precedente art. 3.
6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte di Arpae.
7. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente da Arpae.
8. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
9. L'Amministrazione garantirà ai lavoratori la necessaria formazione richiesta per lo svolgimento delle mansioni affidate. L'Amministrazione osserverà, inoltre, nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
10. Arpae osserva nei confronti dei lavoratori – con oneri a proprio carico - tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per l'eventuale violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
11. Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione salva la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione. Arpae si riserva di interrompere il rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo; in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

## **Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e del presente Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 5 di 15</b>

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel presente Capitolato e negli atti e documenti ivi richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di somministrazione.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di somministrazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Ordinativi di somministrazione.

## **Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato e dell'Accordo quadro a:
  - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente atto;
  - fornire e/o sostituire il personale da assegnare ad Arpae - per cui viene formulato l'Ordinativo di somministrazione - nei tempi e modalità stabilite nel presente Capitolato speciale e nell'offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nel presente atto;
  - eseguire gli Ordinativi di somministrazione in conformità alle richieste pervenute dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - fornire il personale nel profilo professionale richiesto;
  - essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.
2. In caso di assenza del lavoratore il Fornitore si impegna a sostituire il medesimo su richiesta dell'Amministrazione.
3. In relazione al personale somministrato dovranno risultare rispettate le disposizioni di cui all'articolo 6 del DPR 62/2013; a tal fine il Fornitore dovrà verificarlo acquisendo le medesime dichiarazioni richieste per l'assunzione dei dipendenti nelle Pubbliche Amministrazioni.

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 6 di 15</b>

4. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.
5. Il Fornitore si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso Arpae, il Codice di comportamento Aziendale dell'Amministrazione approvato con delibera del Direttore Generale n. 8/2017 e consultabile e scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione [www.arpae.it](http://www.arpae.it). La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per Arpae la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere tutti i dati e la documentazione di rendicontazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpae ovvero entro il diverso termine indicato nell'offerta tecnica laddove inferiore.
7. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente Area di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
8. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpae ovvero entro il diverso termine indicato nell'offerta tecnica laddove inferiore, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento e della retribuzione corrisposta ed ogni altra informazione che l'Amministrazione riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio.

#### **Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo "Corrispettivi" dello schema di accordo quadro è effettuato da Arpae in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse mensilmente da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Capitolato.
2. Sul totale di ogni fattura dovrà essere calcolata la ritenuta corrispondente allo 0,5%, come previsto dall'art. 30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che verrà liquidata al termine del contratto, dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Le modalità per l'invio ad Arpae delle fatture sono pubblicate sul sito dell'Agenzia nella sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione.
3. Le fatture devono essere intestate e recapitate a Arpae Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero d'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. Le fatture devono pertanto riportare:
  - numero e data fattura;
  - data di emissione;
  - ragione sociale e CF/P.IVA del Fornitore;
  - oggetto della fornitura;
  - nominativo del lavoratore;
  - numero ore di lavoro previste per il mese di fatturazione;

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 7 di 15</b>

- tariffa oraria così come derivante dall'offerta economica;
  - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese;
  - scadenza della fattura;
  - codice identificativo di gara (CIG derivato);
  - qualsiasi altra informazione necessaria.
4. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 D.L. 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it). Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
  5. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento. Arpae si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).
  6. I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.
  7. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
  8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
  9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato, nell'Accordo quadro e nei singoli Ordinativi di somministrazione.
  10. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di somministrazione e/o l'Accordo quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con comunicazione inviata a mezzo pec dall'Amministrazione.

## Articolo 9 - Penali

1. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di somministrazione, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli eventuali inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 8 di 15</b>

2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo quadro e nel presente Capitolato, non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la stessa si riserva di applicare le penali di cui al prospetto di seguito riportato.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera.
4. Il calcolo della penale decorre dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento in misura pari all'1 per mille dell'ammontare della Richiesta preliminare di fornitura ovvero dell'Ordinativo di somministrazione per cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, per tutta la durata dell'inadempimento.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo quadro; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
9. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo ed i valori delle stesse sono descritti nella sottostante tabella.

N.	rif	Descrizione inadempimento	Valore della penale
1	3.4	Mancato rispetto dei termini per la comunicazione dei nominativi del personale nei confronti del quale Arpae espletterà la procedura selettiva	1 ‰
2	3.6	Mancato rispetto del termine per la messa a disposizione, al fine della effettiva presa di servizio, dei lavoratori individuati da Arpae a seguito della procedura selettiva.	1 ‰
3	3.7	Mancato invio del prospetto di quantificazione dei costi, rapportati alla	1 ‰

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 9 di 15</b>

		durata del contratto, del personale somministrato.	
4	7.6 e 7.8	Mancata trasmissione dei dati, della documentazione di rendicontazione e delle buste paga dei lavoratori somministrati richiesti da Arpae	1 ‰

### Articolo 10 – Garanzia definitiva

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, mediante \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_).
2. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque di tutti gli ordinativi di somministrazione da esso derivanti.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di somministrazione ricevuti.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di somministrazione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro e/o l'Ordinativo di somministrazione.

### Articolo 11 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i dati sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 10 di 15</b>

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione di quanto previsto nell'Accordo quadro e nel presente Capitolato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Accordo quadro ed i singoli Ordinativi di somministrazione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

#### **Articolo 12 – Risoluzione**

1. L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di somministrazione in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Atto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi previsti nell'Accordo quadro e nel presente Capitolato che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato - a mezzo pec - dall'Amministrazione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo quadro – con conseguente decadenza/risoluzione di tutti gli Ordinativi di somministrazione in corso di esecuzione - e di ritenere definitivamente la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
  - d) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 11 di 15</b>

4. L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro anche in caso di gravi inosservanze, da parte del Fornitore, di quanto previsto nel Patto di integrità accettato dal Fornitore in sede di gara
5. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di somministrazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione ha diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa.
7. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di somministrazione.

### **Articolo 13 – Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. Il recesso dall'Accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dai relativi Ordinativi di somministrazione in corso di esecuzione.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla RdO relativa alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Accordo quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 12 di 15</b>

4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

#### **Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro e i singoli Ordinativi di somministrazione, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Accordo quadro e i singoli Ordinativi di somministrazione.

#### **Articolo 15 – Subappalto**

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto.
5. Il Fornitore comunica ad Arpae, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### **Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione dell'Accordo quadro le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 13 di 15</b>

dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula dell'Accordo quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera a presentare offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro il fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
6. In ragione dell'oggetto del contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il fornitore qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi, dalla stessa autorizzati, volti a

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 14 di 15</b>

riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso l'Agenzia potrà risolvere L'Accordo quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 17 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione e relative all'interpretazione e/o esecuzione dell'Accordo quadro, del presente Capitolato e dei relativi Ordinativi di somministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Articolo 18 – Verifiche sull'esecuzione del contratto**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, del presente Capitolato e degli Ordinativi di somministrazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione del servizio non conforme senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

#### **Articolo 19 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore e/o per tutte le altre ipotesi previste dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 si procede ai sensi del medesimo articolo.

#### **Articolo 20 - Clausola sociale**

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 81 "Clausola sociale" del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro sottoscritto il 27/09/2022. Al riguardo si rinvia all'allegato che riporta l'elenco

	<b>Capitolato speciale relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato</b>	<b>Allegato 3</b>
		<b>pagina 15 di 15</b>

dei lavoratori con contratto di somministrazione in essere alla data di presunta aggiudicazione.